



27269/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

U.d. 20/01/2017 - CC

R.G.N. 19904/2015

Cca. 27269  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 19904-2015 proposto da:

(omissis) SPA (omissis), soggetta all'attività di direzione e coordinamento della (omissis) Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA DEL FALLIMENTO (omissis) SRL;

- *intimata* -

avverso il decreto n. R.G. 4669/2014 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE dell'1/07/2015, depositato il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

770  
17

In fatto ed in diritto

(omissis) Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto n. 5224/15 con cui il Tribunale di Nocera inferiore, in parziale accoglimento dell'opposizione precedentemente sollevata, lo aveva ammesso al passivo del Fallimento per la somma di 1404,75 euro in via chirografaria e in privilegio con esclusione delle ulteriori voci di credito richieste.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso adduce, sotto diversi profili, l'erronea valutazione del giudice nel ritenere che i ruoli attestanti la somma dovuta di euro 212.505,02 non erano sufficienti a provare l'esistenza del credito essendo necessaria invece la notifica della cartelle esattoriali.

La ricorrente sostiene che sia legittima la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica delle cartelle esattoriali al curatore. Ciò vale anche per la remunerazione a titolo di aggio spettanti agli agenti della riscossione.

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che l'ammissione al passivo dei crediti



tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell' ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).

Anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell'aggio è fondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato che le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfettizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse



al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso. ( Cass 25802/15 ; Cass 7868/14 ; Cass 11230/13) .

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione

Roma 20.1.17

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

16 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziaro  
Luisa PASSINETTI

Il Presidente

*Lu. Passinetti*